



COMUNE DI ONANO
Piazza Monaldeschi n.1- 01010 Onano (VT)
Tel. 0763/78021 - Fax. 0763/78391

Prot. n. 692

Onano 12/03/2016

ORDINANZA N. 03/2016

IL SINDACO

Vista la nota del Ministero del Corpo Forestale dello Stato Prot. n. 45, Posiz. VI 2/4 del 01/02/2016;
Considerato che la Regione Lazio con Deliberazione del Consiglio regionale n. 498 del 23/09/1992 emanava delle norme per l'individuazione delle zone di rispetto delle risorse idriche destinate al consumo umano, ai sensi del D.P.R. n. 236 del 24/05/1988;

Visto l'art. 6 comma 1 del D.P.R. n. 236 del 24/05/1988, nel quale viene rilevato che le zone di rispetto devono avere un'estensione di raggio non inferiore a 200 metri rispetto al punto di captazione della sorgente idrica;

Visto che questo Comune dispone delle acque delle sorgenti con cui gestisce e distribuisce l'acqua potabile alla popolazione di questo abitato;

Rilevato che nelle zone di rispetto sono vietate le seguenti attività o destinazioni : a) dispersione, ovvero immissione in fossi non impermeabilizzati di reflui, fanghi e liquami anche se depurati; b) accumulo di concimi organici; c) dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade; d) aree cimiteriali; e) spandimento di pesticidi e fertilizzanti; f) apertura di cave e pozzi; g) discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate; h) stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti e/o sostanze chimiche pericolosi, sostanze radioattive; i) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; l) impianti di trattamento di rifiuti; m) pascolo e stazzo di bestiame;

Sentito in merito il parere della ASL di Viterbo competente per territorio, a salvaguardia della incolumità e dell'igiene pubblica;

Visto il DPR n. 236 del 24/05/1988;

Visto il D.Lgs. n. 258/2000;

Visto il D.Lgs. n. 152/2006 (T.U. Ambiente);

Visto il R.D. 4 febbraio 1915, n. 148 (Testo Unico Legge Comunale e Provinciale);

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 37 del 18/11/1993 Prot. n. 3580;

ORDINA

A tutti i proprietari dei terreni, ricadenti nella zona di rispetto delle sorgenti, inclusa in 200 metri di raggio dal punto di captazione della sorgente stessa di vietare le seguenti attività o destinazioni:

- a) dispersione, ovvero immissione in fossi non impermeabilizzati di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;
- b) accumulo di concimi organici;
- c) dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
- d) aree cimiteriali;
- e) spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
- f) apertura di cave e pozzi;
- g) discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;
- h) stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti e/o sostanze chimiche pericolosi, sostanze radioattive;
- i) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- l) impianti di trattamento di rifiuti;
- m) pascolo e stazzo di bestiame;

I carabinieri e la Polizia Municipale nonché gli incaricati della Forza Pubblica sono incaricati di far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza.



Il Sindaco
Giuliani Giovanni